



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Ministro dell'Università e della Ricerca
Senatrice Prof.ssa Anna Maria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito
Prof. Giuseppe Valditara
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Onorevole Giorgia Meloni
presidente@pec.governo.it

Al Direttore Generale della Direzione degli
ordinamenti della formazione superiore e del
diritto allo studio
Dott. Gianluca Cerracchio
dgordinamenti@pec.mur.gov.it

e p.c. Al Dirigente dell'Ufficio III della Direzione
Generale della Direzione degli ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo
studio - Dott. Alessandro Nicodemi
dgordinamenti@pec.mur.gov.it

Al Vice Capo dell'Ufficio Legislativo
Prof. Giovanni Piccirilli
legislativo@pec.mur.gov.it

OGGETTO: Parere sulla bozza di DPCM per la Formazione Iniziale Docenti.

Adunanza straordinaria del 22 giugno 2023

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTA la nota del Direttore Generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio Prot. 10491 del 13/6/2023, con la quale si trasmette, per il parere di competenza, la bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto la definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017

VISTA la propria Raccomandazione del 18 novembre 2021

VISTA la propria Mozione del 16 dicembre 2021

VISTO la Legge di Conversione n. 79 del 29 giugno 2022

in primo luogo ribadisce la posizione sulla formazione docenti espressa nei due documenti citati e in particolare:

- riconosce la funzione, per la formazione docenti, delle scienze dell'educazione, che permettono di rielaborare le competenze disciplinari nella prospettiva dell'insegnamento, spesso introducendo un metodo innovativo per la condivisione dei saperi,
- sottolinea il bisogno di assicurare la formazione negli ambiti disciplinari non alterando il complessivo assetto dell'intero ciclo di formazione magistrale,
- ritiene che il sistema universitario debba svolgere una funzione insostituibile realizzando, nella formazione all'insegnamento, un progetto unitario sul territorio nazionale,
- prende atto della decisione, non in accordo con la raccomandazione del 18 novembre 2021, di collocare la formazione docenti prima della selezione per l'accesso al ruolo,
- ricorda l'opportunità di garantire il giusto rapporto, per la formazione docenti, delle scienze dell'educazione con le didattiche disciplinari,
- sottolinea il bisogno di assicurare, per la formazione docenti, contenuti adeguati alle specifiche classi di concorso.

Il Consiglio Universitario Nazionale osserva che la bozza di DPCM, frutto di un dibattito intenso, che traspare nella stratificazione palese di numerose zone del testo, ha per lo più recepito, salvaguardando il complessivo assetto dell'intero ciclo di formazione magistrale, la posizione sulla formazione docenti espressa nei due documenti citati. Tuttavia, pur nel naturale rispetto della legge n. 79 del 29 giugno 2022, capo 1-bis, articolo 4, auspica che il testo, nella stesura definitiva, metta in rilievo maggiore la funzione delle didattiche disciplinari e delle stesse competenze disciplinari nel profilo dell'Allegato A.

Il Consiglio Universitario Nazionale ribadisce l'esigenza di garantire al percorso della formazione docenti un alto livello di qualità, riducendo al massimo la componente telematica, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, articolo 2-bis, comma 1.

In generale, la bozza di DPCM indica, per l'articolazione dei Centri che guidano il percorso della formazione docenti, un impianto non semplice, in palese attrito con il bisogno di procedure snelle da tempo necessarie per il sistema universitario.

Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene indispensabile riflettere su alcuni aspetti di fondamentale rilievo.

- Articolo 4, comma 4, lettera c) - L'espressione "ambiti" è ambigua: frase da modificare in "di specifiche competenze relative al percorso".
- Articolo 4, comma 6 - Poiché per l'accreditamento non è previsto il parere del Consiglio Universitario Nazionale, si ritiene opportuno l'inserimento, al termine di questo comma, dell'espressione "sentito il Consiglio Universitario Nazionale, in particolare per quanto previsto dalla lettera d)".

- Articolo 4, comma 11 - Da espungere. Si ritiene che la valutazione dell'ANVUR non debba trovare nel tasso di superamento della selezione per l'accesso al ruolo un parametro di riferimento: ne deriverebbe un meccanismo di distorsione del percorso di formazione docenti.

- Articolo 5, comma 3, lettera c) - Per salvaguardare l'unità del sistema, è opportuno collocare la "verifica della coerenza funzionale", attribuita qui ai Centri, già nelle procedure dell'accREDITAMENTO su parere conforme dell'ANVUR e nelle procedure della valutazione periodica dell'ANVUR.

- Articolo 6, comma 4 - L'espressione "le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal Ministero dell'Università e della Ricerca" prefigura l'emanazione di un regolamento del Ministero per la selezione dei candidati, certo indispensabile per salvaguardare l'unità del sistema e garantire la copertura dei posti sul piano nazionale: per il regolamento, il Consiglio Universitario Nazionale offre piena disponibilità per un contributo istruttorio.

- Articolo 6, comma 4 - L'espressione "un numero di insegnanti abilitati idoneo, a seguito della selezione delle procedure concorsuali, a costituire un contingente di insegnanti adeguato" ribadisce quanto esposto al comma 3, ma è troppo generica: il Consiglio Universitario Nazionale ritiene indispensabile non ripetere macroscopici errori già compiuti, con la paradossale crescita del precariato per il grande squilibrio fra numero di abilitati e numero di vincitori delle prove per l'accesso al ruolo.

- Articolo 7, comma 5 - La sezione finale dell'ultimo paragrafo, "se i margini di flessibilità per le discipline di base e per le discipline affini e integrative dei relativi piani di studio lo consentono", è da espungere: l'espressione non è corretta nei contenuti e lascia spazio a interpretazioni ambigue. Le classi di laurea magistrali non comprendono ambiti disciplinari di base.

- Articolo 8, comma 1 e Allegato 5 - Dopo "conseguiti" è opportuno inserire il termine fissato dal Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, articolo 18-bis, comma 1. Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che il possesso dei ventiquattro CFU o CFA "conseguiti sulla base del previgente ordinamento" avrebbe dovuto consentire la partecipazione alla selezione per l'accesso al ruolo. Pertanto auspica che, per completare il percorso, il DPCM limiti le attività previste in questo caso al tirocinio, diretto e indiretto.

- Articolo 9, comma 3 - L'espressione "la lezione simulata ... consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche ..." non è chiara e non affronta la questione dell'argomento: è preferibile un testo quale "la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con congruo anticipo ... progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali e sviluppata con didattica innovativa, è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche ...".

- Articolo 10, comma 3 - L'espressione "formalizza il progetto di tirocinio dei singoli studenti" è ambigua: è preferibile un testo quale "ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti".

- Articolo 10, comma 4 - Stabilire, in analogia con le procedure adottate per il tutor coordinatore, un incentivo per la funzione di tutor dei tirocinanti.

- Articolo 12, comma 1 - Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che la contribuzione degli studenti debba rispettare ogni parametro di progressività e di esenzione in vigore, sia in campo nazionale sia nei singoli Atenei. Per il percorso abbreviato è indispensabile la rimodulazione dei costi d'iscrizione.

- Articolo 12, comma 3 - Da espungere. Non è accettabile la richiesta di copertura dei costi per la prova finale.

- Articolo 14, comma 1 - Il Consiglio Universitario Nazionale chiede con forza un finanziamento utile per inserire il percorso di formazione docenti nelle procedure del diritto allo studio. Del resto è indispensabile garantire al percorso della formazione docenti un alto livello di qualità con investimenti dei singoli Atenei.

- Allegato A, punto 1 - L'espressione "la definizione delle competenze professionali del Profilo conclusivo del docente abilitato richiede, come presupposto, l'analisi di tre condizioni" è da mutare in "la definizione delle competenze professionali del Profilo conclusivo del docente abilitato richiede, come presupposto, oltre alla solida conoscenza dei contenuti e della didattica disciplinare della classe di concorso di afferenza, l'analisi di tre condizioni".

- Allegato B, lettera E) – E' opportuno inserire per il dottorato le competenze disciplinari e non mettere in dubbio il "riconoscimento". Si auspica un testo quale: "... valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso di dottorato ai fini del riconoscimento nel percorso di formazione iniziale".

- Allegato 1, punto 2 - La tabella indica settori disciplinari sia nella prima sia nella seconda sia nella terza colonna: è opportuno garantire uniformità per evitare ogni dubbio interpretativo. Per il sesto ambito, il Consiglio Universitario Nazionale, pur sempre nella convinzione che sia fondamentale favorire per la formazione docenti una stretta connessione fra i contenuti del SSD M-PED/03 e i contenuti delle didattiche disciplinari, per maggiore chiarezza di lettura della Tabella, chiede di suddividere l'ambito in due come indicato, con analogia rimodulazione per ogni percorso abbreviato.

<p>Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria</p>	<p>2 CFU M-Ped/03 (Conservatori: Codd/04 Accademia di Belle Arti: ABST/59 ISIA: ISME/01, ISME/02, ISDC/01 Accademia Nazionale di Danza: ADPP/01)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · I fondamenti epistemologici e metodologici-procedurali della didattica · Le principali tecnologie didattiche per l'educazione inclusiva · I principi e i principali modelli della progettazione didattico-educativa · I principali metodi di insegnamento-apprendimento della scuola secondaria superiore con particolare riguardo ai metodi attivi, cooperativi, laboratoriali anche attraverso l'impiego di TIC · L'individualizzazione e la personalizzazione · La costruzione dei processi di valutazione
--	--	--

<p>Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)</p>	<p>16 CFU nei settori che caratterizzano le discipline di riferimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Individuazione dei nuclei fondanti, dei saperi essenziali e del linguaggio specifico disciplinare, identificando i contenuti scientificamente più rilevanti e didatticamente più utili · Progettazione e sviluppo di attività di insegnamento finalizzate alla costruzione dei curricoli e delle programmazioni, disciplinari ed interdisciplinari, a partire dalle Indicazioni Nazionali, dalle Linee guida e dai Quadri di riferimento per gli esami di Stato · La valutazione critica dei materiali didattici in uso nella pratica scolastica · Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'apprendimento disciplinare: ruolo, opportunità, criticità ed esempi operativi. · Il laboratorio disciplinare · Le modalità di valutazione e di autovalutazione del processo di insegnamento e dei risultati di apprendimento.
---	---	--

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

nel chiedere il recepimento delle osservazioni sviluppate qui,

ESPRIME

sulla bozza di DPCM per la Formazione Iniziale Docenti un parere complessivamente favorevole.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)